

Spett.le Regione Puglia
Assessorato all'Ecologia
Settore Ecologia – Ufficio VIA

Premessa.

Il sottoscritto Dr. Gianvito Armenise, nato a Bari il 14.09.1973 C. F. RMNGVT73P14A662E e residente in Modugno (BA) alla Via G. verga n° 42 in proprio e quale responsabile del Movimento Politico Cattolico “Azione e Tradizione” con sede in Modugno (BA) alla Via Demetrio Scura n° 19 formula le seguenti osservazioni alle controdeduzioni ed all'intera documentazione allegata presentata da Eco Energia alle osservazioni del pubblico ex art. 12, comma 1, legge regionale n. 11/2001 al progetto ed allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) della centrale di produzione di energia elettrica da CDR e biomasse della società Eco Energia da realizzarsi in viale dei Fiordalisi nella Zona Industriale A.S.I. di Bari.

Si premette che le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico formulate dalla società proponente - almeno con riferimento a quelle redatte dallo scrivente Movimento Politico Cattolico – non appaiono puntuali e precise. A titolo esemplificativo, si fa notare che non è stato mai oggetto di considerazione da parte della società proponente:

1) l'osservazione contenuta alle pagine 19-22 in cui venivano citati riferimenti normativi specifici secondo i quali – a giudizio di chi scrive – l'impianto proposto non poteva essere autorizzato perché ricadente in comuni individuati come produttori di olio a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”;

2) l'osservazione contenuta alle pagine 47-48 in cui venivano riportati gli studi e le conclusioni del progetto MISA-2 attraverso il quale si



osservava una stretta correlazione tra agenti inquinanti e decessi anche quando fossero stati rispettati i limiti stabiliti dalle leggi;

3) il punto e) delle conclusioni contenute a pagina 62 nel quale si proponevano sistemi alternativi all'incenerimento dei rifiuti considerando, al contrario, esclusivamente l'"opzione zero", ossia l'ipotesi di non costruire affatto l'impianto.

Tutto ciò premesso si passerà ad esporre le motivazioni principali che spingono lo scrivente Movimento Politico Cattolico a negare qualsivoglia parere positivo al progetto in esame per motivazioni di ordine ambientale, di natura precauzionale legate a rischi più che probabili di danni alla salute, di incompletezza delle informazioni desumibili dalla documentazione presentata e di assoluta inopportunità sotto il profilo economico ed energetico dell'impianto proposto.

Osservazione n. 1: violazioni formali e sostanziali.

Tutti documenti presentati dal proponente (ad esclusione del "Documento 2: Modifiche Introdotte nel Progetto della Centrale") non recano la firma ed il timbro dell'Arch. Paolo Picozzi – Project Director che li ha rivisti ed approvati dopo la preparazione di Tatiana Torcivia – Project Manager di cui non è dato sapere il titolo accademico e la regolare iscrizione ad un ordine professionale. Tutto ciò costituisce – a parere di chi redige le presenti Osservazioni - una grave violazione anche in relazione agli aspetti penali che potrebbero derivare da una mancata veridicità di fatto e/o di diritto di quanto contenuto nella documentazione presentata.



Osservazione n. 2: presunte violazioni legislative.

Tutti i documenti sono stati presentati dalla società proponente nel luglio del 2009. Si precisa che l'art. 12 della vigente Legge Regionale n. 11 del 2001 dispone al comma 1 che

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.

Le Osservazioni redatte dallo scrivente Movimento Politico furono a suo tempo presentate entro il termine previsto in data 14.08.2008 così come tutte le analoghe Osservazioni riferibili al Comune di Modugno, partiti ed associazioni.

Il successivo comma 3 della già citata L. R. 11/2001 dichiara – perentoriamente – che

entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate, (...) sono comunicate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni.

Appare del tutto evidente come i termini previsti dalla richiamata legge regionale siano stati abbondantemente e chiaramente disattesi dal proponente avendo – quest'ultimo – presentato le proprie controdeduzioni ben 11 mesi dopo il deposito delle osservazioni.



Le modifiche allo SIA che – a detta della stessa società proponente – rappresentano un nuovo progetto non sono accompagnate dalla Sintesi in Linguaggio Non Tecnico (SNT) che per legge¹ costituisce parte integrante dello SIA.

Inoltre, mancono del tutto i “risultati dell’analisi economica di costi e benefici” così come previsto dal punto f) della succitata Legge Regionale 11/2001. Si rammenta che tale ultima carenza, impedisce di giudicare la fattibilità economica del progetto attraverso la previsione delle principali voci reddituali. E’ di tutta evidenza, infatti, che nella valutazione complessiva il legislatore ha voluto far ricomprendere anche e soprattutto l’aspetto economico-reddituale della gestione degli impianti sottoponibili a VIA al fine di poter stimare la provenienza, la quantità e l’adeguatezza dei ricavi atti a poter coprire i costi di gestione. Tale informazione, com’è facilmente intuibile, è di fondamentale importanza onde evitare che l’entità dei proventi di gestione – sia di breve che di lungo periodo – non consenta un adeguato profitto in linea con l’entità degli investimenti effettuati o con le eventuali previsioni di sviluppo che si intenderà effettuare.

Le conseguenze – ipotizzando quest’ultimo scenario – potrebbero essere di due tipi:

1) riduzione dei costi di gestione attraverso un “ripensamento qualitativo” del progetto a scapito della sicurezza interna e della salvaguardia ambientale;

2) dismissione dell’impianto ed abbandono dell’attività produttiva non più capace di generare endogenamente ricavi adeguati ai livelli di profitto desiderati.

¹ Si veda il punto k) art. 8 co. 1 della L. R. 11/2001.



Trattasi, a parer di chi redige le presenti osservazioni, una gravissima violazione del diritto di partecipazione del pubblico tale da determinare la nullità dell'intero iter ed avviare – per l'ennesima volta - un nuovo procedimento.

Osservazioni n. 3: errata definizione di “Centrale Termoelettrica”.

La società proponente autodefinisce il progetto in questione relativo ad una “Centrale Termoelettrica” alimentata a CDR e biomasse. A parere di chi scrive le presenti Osservazioni, non appare accoglibile tale qualificazione anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (Ottava Sezione del 22 dicembre 2008). Per le finalità che il presente scritto si propone, è opportuno ricordare come la summenzionata sentenza abbia condannato la Repubblica Italiana per aver mantenuto nel suo ordinamento giuridico disposizioni normative in contrasto con la direttiva europea 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE. In particolare l'Italia ha mantenuto in vigore le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

- l'art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Tali norme, cadute sotto l'imperio della sentenza in oggetto, avevano consentito allo Stato Italiano di sottrarre aprioristicamente certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)



dall'ambito di applicazione della legislazione nazionale sui rifiuti in
accoglimento della direttiva comunitaria.

Anteriormente alla sentenza, l'art. 1, comma 29, lett. b), della legge n. 308/2004 aveva inserito all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97 la lettera f quinquies), che escludeva dal campo di applicazione di tale decreto «il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF [Refuse Derived Fuel] di qualità elevata)». L'art. 229, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 così disponeva:

(...) è escluso dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto [concernente le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati] il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q), (...) come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione (...)

La Sentenza fa preliminarmente rilevare che

tali disposizioni (...) sottraggono il CDR-Q rispondente a talune condizioni dall'ambito di applicazione della normativa nazionale sui rifiuti prima del suo utilizzo effettivo come combustibile, e ciò a prescindere da qualsivoglia valutazione delle circostanze del caso concreto.



Successivamente procede a riportare nella giusta dimensione il CDR osservando che

la Commissione sostiene che il CDR-Q, come i rifiuti solidi urbani che lo compongono², è un residuo di consumo e rientra quindi nella definizione di «rifiuto» di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 fino al momento della sua effettiva combustione per produrre energia.

Orbene, la Commissione chiarisce che il CDR è un rifiuto anche quando viene utilizzato nel processo di combustione per recuperare energia ponendo contestualmente l'accento sulla circostanza che il CDR è composto da rifiuti solidi urbani con la conseguenza che, negli impianti di cui ci si sta occupando, vengono portati all'incenerimento Rifiuti Solidi Urbani.

In più, la Corte dichiara del tutto irrilevante la circostanza che il CDR-Q, presenti caratteristiche corrispondenti alle norme tecniche UNI 9903-1 al fine di dichiararlo equipollente ad un combustibile primario rilevando come

il CDR-Q e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici per la salute umana e l'ambiente, che costituiscono una delle caratteristiche dei residui di consumo e non dei combustibili fossili.

² Grassetto, corsivo e sottolineatura nostra.



Tutto ciò premesso ed argomentato può ragionevolmente osservarsi quanto segue:

1) l'impianto in questione non può farsi rientrare sic et simpliciter nella categoria delle centrali termoelettriche;

2) l'impianto in questione deve ricadere nei limiti giuridici e concettuali di un impianto di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti.

Se ciò corrisponde al vero ne consegue che:

1) l'impianto in questione fa parte, a pieno titolo, delle “industrie insalubri di prima classe” ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994;

2) necessita del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs 59/2005.³

Osservazione n. 4: caratteristiche e provenienza delle biomasse.

A pagina 9 del documento intitolato “Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico” il soggetto proponente dichiara che

le biomasse che potranno essere utilizzate per alimentare la Centrale, unitamente al CDR, saranno reperite sul mercato regionale e interregionale, privilegiando produzioni locali idonee alla tecnologia di impianto. La biomassa è ricevuta

³ Come già avemmo modo di osservare a pagina 18 delle Osservazioni presentate in data 14.08.2009 il “punto 5.2 dell’allegato I il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per gli “impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (...), con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora”. Orbene, nel documento intitolato “Controdeduzioni” si può leggere a pag. 21 punto 4.4. “QUANTITATIVO CDR” che “(...) il CDR utilizzato dall’impianto sarà al massimo pari a 12 t/h (...)”. Dunque ben superiore al limite minimo richiesto dal D. Lgs. 59/2005 per il rilascio dell’A.I.A.



in impianto tramite camion durante le ore diurne.

L'informazione appare – a giudizio di scrive le presenti osservazioni – scarsa ed insufficiente in merito ai seguenti elementi:

1) l'indicazione delle fonti di approvvigionamento delle biomasse (“mercato regionale e interregionale”) risulta alquanto generica e dai confini spaziali indefiniti. In più, la recente sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I n. 1550 del 18 giugno 2009 ha rammentato che

mentre da un lato si è statuito che, alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi⁴, dall'altro, invece, si è affermato che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del

⁴ Grassetto, corsivo e sottolineatura nostra.



2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001)

Pertanto, la previsione contenuta nel documento intitolato “Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico” di destinare a combustione biomasse che, costituiscono rifiuti classificati non pericolosi ex DM 05/02/1998, di provenienza extraregionale contrasta palesemente con quanto sopra ricordato dal TAR Puglia;

2) non viene fornita alcuna previsione circa il numero dei camion che durante le ore diurne (anche in questo caso espressione vaga⁵) provvederanno al trasporto delle biomasse nonché il relativo percorso;⁶

3) nessun riferimento o accenno – ancorché parziale – viene fatto circa la predisposizione di controlli eventuali e necessari sulle biomasse in entrata al fine di accertarne la corrispondenza alle caratteristiche di umidità, alla tipologia di provenienza ed all’assenza di elementi estranei alla definizione di “biomasse”⁷.

⁵ Tale osservazione non costituisce discussione di “lana caprina” come potrebbe essere argomentato da qualcuno se si considera che a pag. 22 del documento intitolato “Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico” si fornisce dettagliatamente il percorso che effettueranno i mezzi pesanti per giungere dallo stabilimento di Conversano ove si prevede verrà prodotto il CDR fino all’impianto di Modugno. In più, a pagina 32 del medesimo documento si fa presente che le rotte previste dai mezzi pesanti “non interesseranno centri abitati”. Si riconosce, implicitamente, che l’indicazione del percorso in ogni sua tratta costituisce elemento di valutazione fondamentale.

⁶ Omissione, quest’ultima, dipendente dal non aver definito la localizzazione dei fornitori.

⁷ A pagina 15 del documento intitolato “Modifiche Introdotte nel Progetto della Centrale” si può leggere, a tal proposito: “le biomasse non emettono odori particolari in ragione delle loro caratteristiche (materiale legnoso ad elevato contenuto di lignina)”. Ci si chiede come si potrà verificare che le biomasse in ingresso contengano esclusivamente materiale legnoso senza prima operare alcun controllo preliminare sulle stesse.



Osservazione n. 5: caratteristica e provenienza del CDR.

Nei documenti presentati dalla società proponente si precisa che, a differenza di quanto dichiarato nel precedente Studio d'Impatto Ambientale, il sito in esame non produrrà CDR ma lo accoglierà in ingresso da "fonti esterne". Si fa riferimento, a tal proposito, alla produzione di CDR proveniente dagli

(...) impianti in avanzata fase di realizzazione: in particolare dall'impianto di Conversano (in corso di collaudo) e dall'impianto di Bari (in corso di realizzazione)⁸

E' di tutta evidenza che - allo stato attuale - l'unico impianto che potrà fornire il quantitativo necessario di CDR per soddisfare le esigenze produttive dell'impianto di incenerimento (90.000 t/a) è quello di Conversano (come ammette la stessa società proponente⁹) gestito dalla società concessionaria denominata "Progetto Ambiente Bari Cinque".

Appare doveroso effettuare alcune precisazioni in merito:

1) Marcegaglia SpA, Cisa SpA e Ecomaster Atzwanger formano il Consorzio Stabile Gestione Ambientale denominato CO. GE. AM. con quote di partecipazione - rispettivamente - del 51%, 48% ed 1%¹⁰;

2) il consorzio CO. GE. AM. gestirà per 15 anni il ciclo dei rifiuti urbani in ambito territoriale nella Regione Puglia. Tra questi Ambiti Territoriali figurano il Bacino di Utenza Lecce 2, il Bacino di Utenza Lecce 3, il Bacino di Utenza provincia di Lecce, il Bacino di Utenza provincia di

⁸ Si veda pag. 9 del documento intitolato "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico".

⁹ "(...) la gran parte del CDR impiegato nell'impianto di Modugno proverrà dall'impianto di produzione di CDR di Conversano". Ibidem, pag. 22.

¹⁰ Si veda: <http://www.cogeam.com/default.asp?id=6&ACT=5&content=13&mnu=6>



Foggia, il Bacino di Utanza Bari 4 ed il Bacino di Utanza Bari 5, quest'ultimo nel comune di Conversano.

Ciò premesso, quindi, è da rilevare che il Consorzio Stabile di Gestione Ambientale "CO. GE. AM." che gestisce anche l'impianto di produzione di CDR di Conversano, risulta partecipato al 51% proprio da Marcegaglia SpA.

Rebus sic stantibus, appare evidente che potrebbero ravvisarsi – a parere di chi scrive le presenti Osservazioni - ipotesi gravi di conflitto di interesse in quanto l'impianto di incenerimento di CDR di Modugno, appartenente al Gruppo Marcegaglia, brucerebbe CDR prodotto da impianti riferibili sempre allo stesso gruppo. Ciò potrebbe comportare rischi di:

- 1) violazione del principio della concorrenza e della trasparenza;
- 2) controlli ipotetici sulla qualità del CDR in entrata.

In merito a questo secondo aspetto non è superfluo osservare che proprio la qualità del CDR e la sua corrispondenza alle caratteristiche previste dalla legge, costituisce un must imprescindibile ai fini della garanzia delle norme di sicurezza e della salvaguardia ambientale. Anzi, come già ricordammo nelle precedenti Osservazioni depositate in data 14/08/2009, la tossicità delle ceneri prodotte dalla combustione, dipendono esattamente da ciò che viene bruciato¹¹.

Dalla lettura congiunta dei documenti presentati dalla società proponente si può apprendere che nessuna operazione di controllo del CDR – ad esclusione di una rimozione "magnetica" di metalli

¹¹ Si veda pagina 13 del precedente documento.



accidentalmente presenti – sarà effettuata nell'impianto di Modugno che, una volta giunto a destinazione, sarà immediatamente avviato allo stoccaggio per la successiva combustione. L'assoluta conformità del CDR in ingresso alla normativa regionale e nazionale è assunta aprioristicamente (al pari delle biomasse) dalla società proponente.

A pagina 8 delle “Note e Commenti” contenuti nella tabella 2.3a “Linee Guida per l’Individuazione e l’Utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili per gli Impianti di Incenerimento dei Rifiuti” del documento “Modifiche Introdotte nel Progetto della Centrale” si può leggere, infatti che

il CDR è ottenuto attraverso un ciclo di lavorazione che garantisce l'adeguato potere calorifico, riduce la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione, e con caratteristiche minime conformi ai requisiti stabiliti dalle norme della Regione Puglia e ai requisiti di qualità stabiliti dal DM del 5 Febbraio 1998 e dalla Norma UNI 9903-1.

Affermazioni da lasciare sconcertati soprattutto se valutate in considerazione dell'assoluta “vicinanza imprenditoriale” tra l'impianto che produrrà il CDR a Conversano e l'impianto che lo brucerà a Modugno: entrambi riferibili, in qualche misura al Gruppo Marcegaglia.

Non appare pretestuoso ricordare quanto dichiarato da Marino Galuppo, Direttore Tecnico del Consorzio GAIA, il consorzio che gestisce l'inceneritore di Colleferro sequestrato dai carabinieri del NOE nel marzo



del 2009. Tra i reati a vario titolo contestato dalla magistratura, figuravano anche quelli di aver conseguito illecitamente maggiori profitti derivanti dall'aver bruciato nell'inceneritore rifiuti speciali e pericolosi prodotti e commercializzati come CDR pur non avendone le caratteristiche. Nel corso dell'Audizione del Commissario straordinario del Consorzio Gaia, dottor Andrea Lolli nella seduta pomeridiana alla Camera dei Deputati del 14/05/2009, Galuppi dichiarò quanto segue:

(...) l'autocarro che trasporta il CDR viaggia con queste certificazioni [certificazioni riguardanti l'analisi chimica del CDR rilasciate da un laboratorio o da un ente certificato, ndr] fino al nostro impianto, dove applichiamo un manuale di gestione dei rifiuti che prevede diverse verifiche, da quella della documentazione cartacea, come il FIR, il formulario di identificazione dei rifiuti, a quella delle analisi (per esempio, si controlla se sono temporalmente corrette o composte di tutte le parti previste). A quel punto, comincia la fase, per così dire, da netturbini. Il mezzo scarica nella fossa dei rifiuti e iniziano le procedure interne. Nello specifico, il gruista verifica visivamente se ci sono anomalie grossolane - questo è quello che possiamo accertare realmente - e, se le rileva, ferma l'automezzo, chiama il responsabile del servizio o il referente e si avviano alcune azioni. Se il gruista non ravvisa irregolarità, procede allo scarico



e, a quel punto, il CDR viene termovalorizzato.
 Ci sono poi azioni che eseguiamo per controllare la qualità del CDR che riceviamo. Queste «omologhe» - che ripetiamo almeno una o due volte l'anno per i produttori abituali, ovvero nell'arco di una quindicina di giorni per i nuovi produttori - consistono in procedure a norma UNI, che comportano il prelevamento di campioni dall'autocarro. Di norma, controlliamo circa una trentina di campioni per autocarro in maniera progressiva, cioè man mano che si procede allo scarico. Questi campioni vengono predisposti, con il metodo delle quartature, per le verifiche di laboratorio certificato SINAL. Questa è, sostanzialmente, la risposta in merito alla corrispondenza tra i rifiuti e le certificazioni.

Se tutte queste procedure di controllo non hanno impedito di ravvisare probabili ipotesi di reato, ci si chiede cosa potrà accadere nell'impianto di Modugno del Gruppo Marcegaglia in cui non verranno effettuati controlli in ingresso del CDR per di più prodotto da un consorzio partecipato al 51% sempre da Marcegaglia SpA.

Sempre in merito agli aspetti connessi con tali problematiche, si fa presente che a pagina 9 del documento presentato dalla società proponente intitolato "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico" viene dichiarato – con tono rassicurante circa l'assoluta sufficienza di disponibilità del CDR per il corretto funzionamento dell'impianto - che



solo nella provincia di Bari sono previsti a regime una produzione di 520 t/g (corrispondenti a 189.800 t/a) di CDR, disponibilità pari al doppio del fabbisogno della centrale termoelettrica di Modugno.

L'affermazione appare alquanto generica nella sua formulazione poiché non specifica:

- 1) la localizzazione di detti impianti di produzione di CDR nella Provincia di Bari riferendosi - più oltre – esclusivamente ai due impianti di Conversano (in fase di collaudo) e di Bari (in fase di realizzazione);
- 2) l'arco di tempo entro il quale la produzione prevista raggiungerà la stima indicata in 520 t/g

Osservazioni n. 6: smaltimento delle ceneri totali.

L'impianto in questione è destinato a bruciare 90.000 t/a di CDR. Le ceneri prodotte saranno nella misura massima del 20% del totale di CDR portato a combustione. Si prevede l'utilizzo di n° 3 camion al giorno per lo smaltimento delle stesse¹². Nel documento intitolato "Aggiornamenti e Precisazioni allo Studio di Impatto Ambientale" si apprende che il proponente ha proceduto – sua sponte – ad una modifica sostanziale del processo di produzione relativo allo smaltimento delle ceneri totali prodotte. Infatti, a pagina 11 si dichiara che

non è previsto, contrariamente a quanto erroneamente affermato nello Studio di Impatto

¹² Si veda pagina 32 del documento intitolato "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico" e la tabella 1b a pagina 5 del medesimo documento.



Ambientale, alcun sistema di inertizzazione delle ceneri, in quanto le relative caratteristiche chimico fisiche non consentono risultati affidabili o tecnicamente sostenibili avendo un rifiuto a caratteristiche non bilanciabili per favorire la stabilizzazione.

Formula, anche in questo caso alquanto “fumosa” con cui, tuttavia, si ammette di non poter (o voler) procedere ad un’analisi delle caratteristiche chimico-fisico delle ceneri stante la loro inaffidabilità.

Ciò premesso, il proponente afferma più oltre, quanto segue:

le ceneri saranno, dunque, semplicemente umidificate e consegnate a smaltitori autorizzati per successiva inertizzazione, riutilizzo e/o messa a discarica autorizzata a ricevere il tipo di rifiuto così come classificato.

Evidenti appaiono, a modesto avviso di chi redige le presenti osservazioni, alcuni macroscopici “cortocircuiti logici” in merito ai seguenti aspetti:

1) dapprima si afferma che l’inertizzazione delle ceneri non può avvenire in loco in quanto le relative caratteristiche chimico fisiche non consentono risultati affidabili o tecnicamente sostenibili e successivamente si afferma che sempre le medesime ceneri, dopo una semplice umidificazione, saranno consegnate a smaltitori autorizzati per successiva inertizzazione. Si fatica a comprendere quale misterioso cambiamento chimico-fisico possano subire le ceneri durante il trasporto



si da renderle improvvisamente idonee alla loro inertizzazione appena varcati i cancelli dell'impianto...Inoltre, nessun riferimento più preciso viene operato in merito alla localizzazione di detti "smaltitori autorizzati" anche al fine di poter valutare complessivamente l'impatto ambientale derivante dal tragitto dei camion adibiti allo smaltimento¹³;

2) il proponente prevede che le ceneri (oltre ad un'eventuale inertizzazione su cui ci siamo appena soffermati), possano essere consegnate a smaltitori autorizzati per un successivo riutilizzo e/o messa a discarica autorizzata a ricevere il tipo di rifiuto così come classificato. Nelle "Note e Commenti" contenuti nella tabella 2.3a "Linee Guida per l'Individuazione e l'Utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili per gli Impianti di Incenerimento dei Rifiuti" a pagina 17 del documento "Modifiche Introdotte nel Progetto della Centrale" si può leggere che

le ceneri inviate al recupero saranno preventivamente sottoposte a test di cessione, secondo quanto indicato nell'allegato 3 dello stesso DM 5 Febbraio 1998.

Nulla viene detto in merito allo smaltimento delle ceneri qualora le stesse non presentino caratteristiche chimico-fisiche compatibili con quanto stabilito nel test di cessione. Sembra quasi che si dia per scontato che le stesse debbano superare positivamente il test di cessione a priori malgrado lo stesso preveda procedure e tecniche alquanto meticolose;

3) nessun riferimento specifico viene condotto in merito alla localizzazione delle discariche autorizzate a nulla valendo la generica ed incompleta espressione "discarica autorizzata". La precisazione si rende

¹³ Si veda la precedente nota n° 5



doverosa e necessaria (al pari di quanto osservato al precedente punto 1) onde poter valutare l'impatto ambientale prodotto dai camion in relazione al percorso effettuato.

Osservazioni n. 7: utilizzo di ammoniaca per ridurre gli NOx.

A pagina 25 delle "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico" si può leggere che

ECOENERGIA ha deciso, al fine di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, di installare in coda al sistema di trattamento dei fumi e in aggiunta al già previsto sistema SNCR, un sistema di denitrificazione catalitica (SCR) dei fumi prima del loro rilascio in atmosfera. (...)

e rimandando per maggiori approfondimenti tecnici alla visione del documento contenente "Modifiche Introdotte nel Progetto della Centrale". Al paragrafo 2.2.2.1 "Sistema di Stoccaggio ed Alimentazione del Reagente" del suddetto documento si legge che

il sistema di stoccaggio ed alimentazione del reagente, già previsto presso l'impianto di Modugno, permette lo stoccaggio in sicurezza e l'alimentazione del reagente (ammoniaca in soluzione acquosa al 25% in peso) destinato all'utilizzo diretto nel sistema DeNOx SCR progettato per l'abbattimento degli ossidi d'azoto, in modo da alimentare la quantità di ammoniaca



necessaria ai sistemi di dosaggio ed iniezione del reagente dell'impianto DeNOx SCR qui proposto

Alcune osservazioni necessitano di essere effettuate.

1) non è possibile ricavare dalla lettura di alcun documento presentato dal proponente quale sarà la dimensione ed il tipo di materiale di cui sarà composto il "serbatoio soluzione ammoniacale", contrassegnato in legenda col numero 22 nella Figura 2.1.1a del documento intitolato "Nuovo Layout dell'impianto"¹⁴;

2) nulla viene detto in merito alle tecniche per evitare eventuali fuoriuscite di vapori dal serbatoio o per contrastare cambiamenti climatici nel corso dell'anno che possano pregiudicare la regolare tenuta dello stesso.

Tali carenze informative appaiono – a giudizio di chi redige le presenti Osservazioni – molto gravi, costituendo l'ammoniaca un composto altamente pericoloso per la salute, per la salubrità dell'ambiente nonché corrosivo. In più l'ammoniaca presenta un elevato grado di infiammabilità e di tossicità se si considera che essa ha azione irritante sulle mucose della congiuntiva, delle narici e della faringe a funzione ustionante.

¹⁴ Tale carenza di precisione e di informazione appare in netto contrasto, al contrario, con l'opportuna meticolosità della descrizione delle caratteristiche del sito destinato allo stoccaggio del CDR. Si rimanda alla lettura del paragrafo 2 del documento "Aggiornamenti e Precisazioni allo Studio di Impatto Ambientale".



Osservazione n. 8: monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Nell'Allegato 1 "Gestione dei Rifiuti" al documento intitolato "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico" al paragrafo 2 "Monitoraggio delle Emissioni In Atmosfera" a pagina 3 si riportano nella tabella 2.2.2a – per ogni metallo pesante – la frequenza ed il tempo di campionamento ex art. 11 co. 5 D. Lgs 133/05. Adeguamento introdotto rispetto al precedente SIA, come facemmo notare a suo tempo attraverso la redazione delle Osservazioni.

Tuttavia, la lettera del succitato articolo dispone – altresì – che

per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

Dalla tabella in esame è possibile evincere una misurazione quadrimestrale di dette sostanze inquinanti senza alcuna previsione ai primi dodici mesi di esercizio dell'impianto come l'art. 11 co. 5 D. Lgs 133/05 prevede. A parere di chi scrive, trattasi di una grave carenza tecnico-funzionale se si considera che, esattamente nei primi mesi di funzionamento, occorre "tarare" e verificare con maggiore attenzione il rispetto dei livelli di inquinamento.

Osservazioni n. 9: monitoraggio delle emissioni idriche.

Al paragrafo 3.2 dell'allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" al documento intitolato "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico" si può leggere a proposito delle Acque reflue di processo, che

saranno per quanto possibile recuperati nel ciclo interno della Centrale; i reflui non recuperabili saranno raccolti tramite una rete



fognaria dedicata e convogliati in apposita vasca, all'interno della quale subiranno vari trattamenti (sedimentazione, disoleazione, controllo automatico del pH); i reflui trattati, conformi alla Tab. 3, All. 5, Parte III del D. Lgs. 152/2006 relativi agli scarichi in rete fognaria, saranno scaricate nella rete fognaria consortile.

Da quanto sopra, non è dato conoscere se e come le acque reflue di processo rientreranno nei limiti rigorosamente stabiliti dalla succitata tabella atteso che "i limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatoria in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente.¹⁵"

Stesso dicasi per le acque meteoriche che, secondo quanto riportato nel documento in esame, saranno

raccolte nella vasca di accumulo finale, avranno caratteristiche e qualità conformi ai limiti della Tab. 4, All. 5, Parte III del D. Lgs. 152/2006 relativi agli scarichi in rete fognaria, saranno, se non riutilizzate nel ciclo produttivo, scaricate nella rete fognaria consortile.

Anche in questo caso, il proponente non fornisce alcuna informazione in merito al procedimento mediante il quale garantisce che le acque meteoriche saranno certamente conformi alla disposizione legislativa.

¹⁵ Così dispone in nota la succitata tabella.



Più oltre si può leggere che

il progetto di centrale prevede sistemi automatici per il controllo di alcuni parametri, indicativi dell'efficacia del processo di trattamento delle acque reflue meteoriche: all'interno delle vasca di accumulo acque di prima pioggia è, infatti, effettuato il controllo automatico di pH e Conducibilità. In caso di superamento dei limiti, il contenuto della vasca viene segregato e rimosso con autobotti. Alternativamente, l'acqua di prima pioggia trattata viene fatta fluire nella vasca di accumulo finale delle acque meteoriche e riutilizzata in centrale (...)

Nella successiva tabella 3.2a "Inquinanti proposti da monitorare" il proponente elenca solo alcuni inquinanti da monitorare laddove, al contrario, la richiamata Tab. 4, All. 5, Parte III del D. Lgs. 152/2006 predispone un elenco più esaustivo e dettagliato di sostanze inquinante da monitorare.

Inoltre, mancano riferimenti alle dimensioni della vasca ed al materiale con cui saranno rivestite le pareti ed il fondo della stessa la fine di valutare l'idoneità della tenuta impermeabile¹⁶.

Anche la periodicità e la frequenza dei monitoraggi non appare adeguata essendo "rigida" nella sua previsione laddove si afferma - a pag. 11 dell'allegato intitolato "Piano di Monitoraggio e Controllo" - che

¹⁶ Anche nell'originario SIA non ci sono riferimenti in tal senso.



la Centrale di Modugno effettuerà tre monitoraggi annui della qualità delle acque scaricate (...)

Non è specificato con quale cadenza temporale avverranno tali monitoraggi e, soprattutto, non è specificato se in considerazione di precipitazioni piovose particolarmente intense, si renderanno necessari detti controlli.

Nel “Piano di Tutela delle Acque – Linee guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA” pubblicato sul BURP n. 13 suppl. del 24/08/2009 sono previste una serie di misure per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. In particolare è prescritto che

le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di superfici esterne (...) devono essere sottoposte prima del loro smaltimento ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura.

Tali trattamenti non sembrano essere previsti dal proponente.

Nello stesso documento ufficiale della Regione Puglia é prescritto che

gli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento successive sul suolo negli strati superficiali del



sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 m dalla captazione potabile.

Una distanza minore ma comunque non inferiore ai 300 m é ammissibile quando si

dimostri nella relazione geologica ed idrogeologica che la direzione ed il verso del moto della falda idrica sotterranea ricada a valle idrologica dell'opera di captazione potabile e che il cono di depressione della falda idrica indotto da quest'ultima non raggiunge il sistema di immissione.

In nessuna parte dei documenti sono evidenziate tali distanze né alcuna relazione geologica o idrogeologica dimostra quanto richiesto e necessario.

A pagina 67 dello Studio d'Impatto Ambientale si può leggere che

i fanghi prodotti dall'impianto di trattamento vengono prelevati da ditte esterne autorizzate per lo smaltimento finale

Nulla si dice in merito ad eventuali pre-accordi raggiunti con società specializzate per lo smaltimento di detti fanghi apparendo - anche in questo caso - abbastanza generica ed indefinita l'espressione "ditte esterne autorizzate".



Tuttavia, l'omissione più grave – a giudizio di chi redige le presenti osservazioni – riguarda la composizione chimica degli stessi al fine di valutare la presenza di eventuali sostanze pericolose e/o inquinanti.

Osservazione n. 10: lo stato della qualità dell'aria.

L'intero studio presentato dalla società proponente in merito allo stato della qualità dell'aria del territorio di Modugno condurrebbe - secondo chi ha redatto la documentazione – ad uno scenario quasi paradisiaco con assenza assoluta di qualsivoglia problema ambientale sia in fase storica che in chiave prospettica secondo modelli previsionali presentati e proposti. Addirittura la qualità dell'aria non subirebbe peggioramenti significativi neppure nell'ipotesi in cui ad entrare in esercizio fosse non solo l'impianto di incenerimento dei rifiuti in questione, ma addirittura la centrale termoelettrica a turbogas della potenza di 780 Mw poco distante dall'area ove si intende avviare la costruzione. Tali deduzioni e conclusioni sono del tutto personali e, ad avviso di chi scrive le presenti osservazioni, oltre che stridere col semplice buon senso, appaiono arbitrarie per i seguenti motivi:

1) nella tabella 5.1.2.2a “Caratteristiche delle Stazioni della Rete di Monitoraggio della Regione Puglia Appartenenti all'Area di Studio” a pagina 44 del documento intitolato “Aggiornamenti e Precisazioni allo Studio di Impatto Ambientale”, si assumono come dati di riferimento per la valutazione della qualità dell'aria, quelli provenienti dalle centraline di monitoraggio localizzate a “Modugno – Enaip”, “Bari – CIAP1”, “Bari – Caldarola”. Non si comprende la ratio di tale scelta anche in considerazione dell'assoluta estraneità della centralina Bari Caldarola dall'area in esame;



2) a pagina 51 del documento in esame si afferma di voler aggiungere ai dati già presentati, anche quelli provenienti dalle centraline di monitoraggio appartenenti alla ditta Energia e situate nei pressi dell'impianto del gruppo Marcegaglia, denominate EN 01 (Bitonto) ed EN 02 (Modugno). Ebbene per il PM10, gli stessi proponenti sono costretti ad ammettere che la stazione di rilevamento di Bitonto ha fatto registrare superamento dei limiti ammessi dalla normativa vigente¹⁷ per entrambi gli anni considerati (2007-2008) mentre per Modugno il superamento si è verificato per il "solo" 2008. Qui di seguito si forniscono i dati relativi alle medesime centraline più quelle EN 03 (Modugno c/o Vigili Urbani), EN 04 (San Paolo – Modugno), EN 05 (Scuola Media Guaccero – Palo del Colle) relative al periodo gennaio-febbraio 2009 da cui si evince che il trend negativo del PM10 continua in maniera preoccupante anche nelle immediate vicinanze del sito industriale in questione coinvolgendo anche paesi limitrofi come Palo del Colle e Bitonto.

¹⁷ 35 superamenti della media giornaliera di 50 µg/m3.



3. Riepilogo dei superamenti dei limiti normativi

Nella tabella che segue si riepilogano i superamenti registrati per gli inquinanti normati nelle reti gestite da ARPA Puglia, ai sensi del D.M. 60/02 e del D. Lgs. 183/04.

Tabella 3 – Numero di superamenti dei valori limite e bersaglio rilevati

RETE ENERGIA MODUGNO	STAZIONE	NO ₂ Diossido di azoto (media oraria)		PM ₁₀ polveri sottili (media giornaliera)		O ₃ Ozono (media di 8 ore)	
		N. superamenti rilevati dal 01/01/2009	N. superamenti rilevati dal 01/02/2009 al 31/03/2009	N. superamenti rilevati dal 01/01/2009	N. superamenti rilevati dal 01/02/2009 al 31/03/2009	N. superamenti rilevati dal 01/01/2009	N. superamenti rilevati dal 01/02/2009 al 31/03/2009
		EN 01-AOP (Biconto)	0	0	2	0	0
EN 02 c/o Ass. Reg. all'Ecologia (Modugno)	0	0	18	4	0	0	
EN 03 c/o Vigili urbani (Modugno)	0	0	-	-	-	-	
EN 04 San Paolo (Modugno)	0	0	7	0	-	-	
EN 05 Scuola media Guacerno (Palo del Colle)	0	0	5	5	-	-	
N. superamenti ammessi nell'anno civile 2009		18	-	35	-	25	-
Valore limite [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (1)		210	210	50	50	-	-
Valore bersaglio [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		-	-	-	-	120	120

(1) Il valore limite è il livello che non deve essere superato nel periodo di osservazione. Nel caso di superamento del valore limite, nell'arco dell'anno civile, per un numero di volte maggiore rispetto a quello indicato in tabella, le Regioni inseriranno la zona interessata in una lista di aree per le quali verranno redatti specifici piani o programmi di risanamento.

Si rammenta quanto lo stesso Piano Regionale della Qualità dell'Aria adottato con deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n. 328 dell'11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, emanato con regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 28 maggio 2008 scrive a proposito del PM10

gli effetti sulla salute legati all'inquinamento atmosferico si distinguono in effetti a breve termine ed effetti a lungo termine: per quanto riguarda i primi numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato che aumenti delle concentrazioni dei principali inquinanti (PM10, NOx, SOx)



possono essere responsabili nel corso della stessa giornata o a uno-due giorni di distanza di incrementi della mortalità generale (grassetto, corsivo e sottolineatura nostra) (...) Tra gli effetti a lungo termine, si osservano decrementi della funzionalità respiratoria, aumenti di sintomatologia a carico delle vie aeree (...), di patologie croniche dell'apparato respiratorio e di tumori polmonari

Nelle Osservazioni allo Studio d'Impatto Ambientale presentate in data 14/08/2009 dallo scrivente Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione", si riportavano i risultati condotti dallo studio "MISA-2" reso possibile dai finanziamenti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Da osservare preliminarmente che tali risultati non sono stati oggetto di controdeduzioni specifiche da parte della società proponente come altri aspetti ricordati in premessa.

Appare doveroso, pertanto, riportare quanto già scrivemmo a suo tempo a proposito dell'incidenza dell'inquinamento ambientale sulle cause di decessi e di cui si riporta, a titolo esemplificativo, uno stralcio:

l'inquinamento ambientale è una delle cause maggiore di decessi. Si è visto così che nel periodo di studio il PM10 (la componente dell'inquinamento atmosferico costituita di particelle con diametro inferiore a 10 micron) ha provocato circa 900 decessi in più all'anno. Anche gli inquinanti



gassosi (biossido d'azoto, NO₂ e monossido di carbonio, CO) provocano un gran numero di vittime: si sono contati ogni anno circa 2.000 morti in più attribuibili all'NO₂ e 1.900 morti attribuibili al CO. Sostanze che vengono normalmente immesse nell'atmosfera durante il processo di incenerimento come la stessa Commissione Europea ha evidenziato¹⁸

Osservazioni n. 11: emissioni dei mezzi pesanti.

A pagina 32 del documento intitolato "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico", paragrafo 5.2.5 si prevedono – nella fase di esercizio - 15 camion al giorno che, complessivamente, saranno impegnati nell'approvvigionamento della centrale: 12 per il conferimento di CDR e biomasse e 3 per lo smaltimento delle ceneri. Si rassicura sull'assoluta ininfluenza delle emissioni inquinanti ascrivibili a tali mezzi pesanti in ordine alla circostanza che le stesse saranno "spalmate" su di un percorso di circa 40 km che non interesserà in alcun caso il centro abitato dei paesi interessati. A dimostrazione di questo, a pagina 22 del medesimo documento, viene descritto dettagliatamente il percorso seguito per giungere da Conversano, come già avemmo modo di sottolineare nella precedente nota 5.

Tale stima non appare corretta ed é insufficiente sul piano informativo per le seguenti motivazioni:

1) non viene indicato il percorso che i camion dovrebbero seguire per giungere dall'impianto di produzione di CDR di Bari sino al sito di

¹⁸ Si veda pagina 47 delle precedenti Osservazioni presentate in data 14/08/2008



Modugno. Le emissioni dei mezzi pesanti, infatti, sono riferite sempre e solo all'impianto di Conversano malgrado la società proponente faccia in più occasioni riferimento anche a quello (in costruzione) di Bari. Tale omissione, inoltre, lascia palesemente intendere che tutto il CDR bruciato nell'impianto di Modugno dovrà provenire esclusivamente da Conversano poiché i calcoli della quantità totale di CDR sono effettuati esclusivamente per tale impianto. Pertanto, non è possibile valutare l'impatto ambientale dei mezzi impegnati nel trasporto del CDR proveniente dall'impianto di Bari a meno che l'indicazione di tale sito di produzione di CDR sia del tutto ipotetica e formale;

2) si lascia intendere che tanto il CDR quanto le biomasse proverranno in un raggio di 40 km dal sito di Modugno. Come già osservato al punto n. 4 del presente scritto ("Caratteristica e provenienza delle biomasse") non è indicato il luogo di approvvigionamento delle stesse e, pertanto, non è possibile valutare l'impatto ambientale dei mezzi impegnati nel trasporto di detto materiale;

3) è trascurata l'indicazione del percorso che seguiranno i mezzi impegnati nel trasporto dell'ammoniaca che – nel nuovo progetto presentato dalla società proponente – riveste un'importanza fondamentale nell'abbattimento degli NOx. Non viene neppure indicato il numero e la frequenza giornaliera degli automezzi interessati all'approvvigionamento di tale composto chimico altamente pericoloso. Pertanto, non è possibile valutare l'impatto ambientale dei mezzi impegnati nel trasporto dell'ammoniaca;

4) come già rilevato al punto 6 ("Smaltimento delle ceneri totali") delle presenti Osservazioni viene omessa l'indicazione del luogo di smaltimento delle ceneri leggeri e pesanti riferendosi alla generica formula di smaltitori e discariche autorizzate. Non essendo indicato il



luogo di conferimento di tali residui, non è possibile valutare l'impatto ambientale che si produrrebbe sul territorio a nulla valendo la mera stima quantitativa indicata dal proponente (3 camion al giorno):

5) al paragrafo 4.8 del documento intitolato "Controdeduzioni alle osservazioni del Pubblico", pagina 24 viene stimato in 500 m³/anno il consumo di gasolio. Nulla viene detto in merito al luogo di fornitura, alla frequenza ed alle modalità dell'approvvigionamento ed al percorso che i mezzi dovranno seguire per fornire tale quantitativo sino all'impianto di Modugno. Per queste motivazioni - omesse da parte del soggetto proponente - non è possibile procedere ad alcuna valutazione complessiva dell'impatto ambientale dei mezzi che saranno impegnati nella fornitura del gasolio;

6) come già rilevammo allorché trattammo delle emissioni idriche (Osservazione n. 9) in merito ai fanghi prodotti dall'impianto di trattamento non viene indicato il luogo del loro smaltimento limitandosi, lo Studio d'Impatto Ambientale, ad una generica (l'ennesima...) espressione "ditte esterne autorizzate (...)¹⁹". Ancora una volta non viene indicato il percorso, la distanza, la frequenza degli smaltimenti, il numero dei mezzi interessati. Anche per questo aspetto, pertanto, non si è in condizione di procedere ad un apprezzamento del carico ambientale indotto e determinato dall'impianto di Modugno.

Se tutto quanto analizzato e premesso non fosse di per sé già sufficiente, i redattori delle "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico" si cimentano in calcoli aritmetici attraverso i quali si lascia

¹⁹ Trattasi di un'informazione del tutto inutile poiché è scontato ed ovvio che lo smaltimento dovrà avvenire da parte di ditte autorizzate. Ciò che si vuole rimarcare, al contrario, è l'assoluta genericità dei documenti presentati dal soggetto



intendere che l'impatto dei camion impiegati per il trasporto di CDR e biomasse saranno del tutto trascurabili. A tal proposito, abbiamo appena dimostrato, invece, come le stime ipotizzate dal soggetto proponente siano del tutto insufficienti ed incomplete per le omissioni contenute nei punti da 1) a 6) in precedenza esposte. Tuttavia, assumendo corretta (solo per semplicità espositiva) tale impostazione metodologica, nel paragrafo 5.2.5. del documento in esame si riporta quanto segue:

per valutare le emissioni dei mezzi si è fatto riferimento ai dati per l'anno 2005 delle emissioni da trasporto su strada elaborate per l'Inventario Nazionale delle Emissioni basate su COPERT III: tali dati riportano che le emissioni dei mezzi pesanti ammontano per gli ossidi di azoto a 3,44 g/km, per le polveri a 0,23 g/km, per i VOC (idrocarburi non metanici) 0,59 g/km. Ipotizzando che i materiali e i combustibili provengano nel raggio di 40 km dal sito e che tale distanza sia percorsa dal mezzo in un'ora, ne deriva che le emissioni attese sono pari per gli ossidi di azoto a 206,4 g/h, per le polveri a 13,8 g/h, per i VOC (idrocarburi non metanici) 35,4 g/h. ovviamente distribuite lungo il tracciato di percorrenza.

La seguente tabella potrebbe risultare utile per comprendere i calcoli relativi alle emissioni provenienti dai mezzi pesanti così come ipotizzati dalla società proponente:

proponente in merito ad aspetti sostanziali su cui deve fondarsi il giudizio complessivo.



Tipo di inquinante	Quantità (g/km)	Quantità complessiva (g/h)* di 1,5 camion
Ossidi di Azoto	3,44	3,44 g x 40 km x 1,5 camion = 206,4 g/h
Polveri	0,23	0,23 g x 40 km x 1,5 camion = 13,8 g/h
VOC	0,59	0,59 g x 40 km x 1,5 camion = 35,4 g/h

*nell'ipotesi assunta di percorrenza dei mezzi ad una velocità di 40 km/h, si ipotizza un "quantitativo" di 1,5 camion all'ora

Apparentemente i calcoli proposti, al di là di un giudizio di merito, sembrerebbero rispettare la realtà ed essere aderenti alla logica. Tuttavia ci sentiamo sicuri di affermare che tale metodologia appare inficiata da una sottovalutazione e da un'approssimazione per difetto oltre che da una gravissima e lacunosa formulazione ed esposizione dei risultati.

Infatti, i calcoli esposti in tabella - e che si riferiscono a congetture della società proponente - corrispondono esattamente alla metà dei dati reali e coretti. Infatti, nel calcolo figura solo la lunghezza del percorso di andata (40 km) tralasciando colpevolmente di menzionare anche lo speculare tragitto di ritorno (Modugno-Conversano) che i camion adibiti al trasporto di CDR e biomasse dovranno effettuare.

Pertanto, i dati contenuti nella tabella precedente sono qui di seguito rielaborati ed esposti al fine di fornire maggiori e più precisi dettagli informativi:

Tipo di inquinante	Quantità (g/km)	Quantità complessiva (g/h)* di 1,5 camion andata e ritorno da Conversano-Modugno	Quantità complessiva per 10 ore lavorative	Quantità complessiva in un anno lavorativo**
Ossidi di Azoto	3,44	3,44 g x 40 km x 1,5 camion x 2 = 412,8 g/h	4128 g	1.073.280 g
Polveri	0,23	0,23 g x 40 km x 1,5 camion x 2 = 27,6 g/h	276 g	71.760 g
VOC	0,59	0,59 g x 40 km x 1,5 camion x 2 = 70,8 g/h	708 g	184.080 g
Totale			5112 g	1.329.120 g

*nell'ipotesi assunta di percorrenza dei mezzi ad una velocità di 40 km/h, si ipotizza un "quantitativo" di 1,5 camion all'ora.

** nell'ipotesi di 5 giorni lavorativi per settimana si otterrebbero 260 giorni lavorativi annui.



Appare certamente più evidente – a questo punto – il gravissimo impatto ambientale prodotto dai camion adibiti al trasporto di CDR, biomasse e ceneri. Se a questo si aggiungono le informazioni omesse in merito alle emissioni prodotte dagli altri mezzi adibiti al trasporto di ammoniaca, gasolio e fanghi, il quadro complessivo è sicuramente più fosco e preoccupante. Si badi bene che abbiamo proceduto ad una semplice rielaborazione logica di dati forniti dallo stesso proponente e nessuna manipolazione è stata operata.

I risultati sono allarmanti e solo per questo andrebbe negata ogni valutazione positiva al progetto proposto: in un anno - in una raggio ipotizzato di 40 km - sarebbero immesse nell'atmosfera un quantitativo complessivo di sostanze inquinanti (ossidi di azoto, polveri e idrocarburi non metanici) pari ad oltre una tonnellata! Quasi l'81% di tali sostanze inquinanti saranno rappresentate da ossidi di azoto.

Tutto ciò susciterebbe ilarità se non ci trovassimo davanti – purtroppo – ad uno scenario tragico. Infatti, l'intero stravolgimento del progetto rispetto a quello inizialmente proposto, ha previsto l'introduzione di un sistema alquanto sofisticato di abbattimento degli ossidi di azoto (SCR) in coda al sistema di trattamento dei fumi in aggiunta al già preventivato SNCR²⁰. In tal modo, quindi, gli ossidi di azoto ridotti in fase di combustione avrebbero un devastante effetto impattante attraverso l'emissione dei camion.

Osservazione n. 12: convenienza ed opportunità dell'impianto.

L'intera documentazione prodotta dalla società proponente contiene un leit-motiv: non consentire la costruzione dell'impianto di incenerimento a Modugno determinerebbe una situazione peggiore di



quella di partenza. Infatti, a pagina 20 del documento intitolato “Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico” si legge che

per quanto riguarda la opzione cosiddetta “zero” di non realizzazione dell'impianto, questa appare scarsamente perseguibile in quanto la centrale termometrica di Modugno utilizza CDR che risulta previsto come prodotto della filiera di trattamento dei rifiuti come frazione combustibile a valle della raccolta differenziata. La non realizzazione dell'impianto di Modugno comporta la mancata utilizzazione del CDR che il sistema di gestione dei rifiuti prevede comunque di produrre: di conseguenza tale materiale sarà destinato discarica, in spregio all'obiettivo di riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare a discarica, in quanto in regione puglia non esistono altri impianti autorizzati o in fase di realizzazione per la combustione del CDR. Di conseguenza l'ipotesi di non realizzazione dell'impianto avrebbe come conseguenza l'ulteriore consumo di suolo suscettibile di utilizzo agricolo per la realizzazione di nuove discariche e la vanificazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti approvato dalla regione Puglia.

²⁰ Si veda, ad esempio, pagina 25 del documento intitolato “Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico”.



C'è da restare commossi davanti ad una tale dichiarazione d'amore per le sorti dell'agricoltura pugliese da parte della società proponente. Sintetizzando il passaggio riportato in precedenza, il ragionamento sarebbe il seguente: la mancata costruzione dell'impianto comporterebbe l'avvio a discarica del CDR. Si determinerebbe, conseguentemente, un esaurimento della capacità fisica di assorbimento delle stesse e, per far fronte all'emergenza rifiuti, occorrerebbe destinare altre terre a tale utilizzo sottraendole, di conseguenza, all'utilizzo agricolo. Insomma, un tipico caso di trade-off.

Tuttavia, come già dimostrammo a suo tempo, appare doveroso ritornare su di un aspetto di fondamentale importanza al fine di valutare l'opportunità o meno di autorizzare la costruzione dell'inceneritore.

Nella documentazione proposta e nelle presenti osservazioni ("Smaltimento delle ceneri totali") si è già avuto modo di dimostrare – per altre motivazioni – che dall'incenerimento di CDR e biomasse residueranno delle ceneri nella misura stimata del 20% del totale dei rifiuti portati a combustione. Tali ceneri saranno poi oggetto di smaltimento in discariche autorizzate. Pertanto, riannodando i fili del discorso, non tutto il CDR portato ad incenerimento viene sottratto a discarica in quanto una parte dello stesso ha come "destino naturale" quello di esservi condotto in ogni caso sotto altra forma.

A ciò si deve poi aggiungere che il sistema proposto dal soggetto proponente ("a letto fluido") si basa su di

un sistema di combustione sul cui fondo è posto uno strato di sabbia silicea che viene



fluidizzato insufflando aria al di sotto di esso (...) ²¹

In più le ceneri estratte dalla camera di combustione, devono preventivamente subire un trattamento aggiuntivo di altra sabbia ed essere umidificate.²² Pertanto, alle ceneri di combustione, sia quelle leggere (precipitate nel percorso fumi del generatore di vapore e raccolte dal filtro a maniche) che quelle pesanti (estratte dalla camera di combustione) occorre aggiungere anche altri elementi che saranno destinati allo smaltimento in discarica.

Tutto ciò comincia a far vacillare il “teorema” secondo il quale il CDR se non fosse bruciato sarebbe smaltito necessariamente in discarica. Una parte del CDR anche se bruciato (sottoforma di ceneri di combustione e di ceneri catturate dai filtri) assieme a sabbia ed acqua finisce in discarica.

A tal proposito occorre evidenziare un’assoluta carenza informativa della documentazione presentata in merito al reperimento di ragguagli circa la quantità di sabbia ed acqua con cui saranno trattate le ceneri. Omissione particolarmente grave, come già rilevammo modo di sottolineare in occasione della redazione delle precedenti Osservazioni²³ e che non consente di comprendere il rapporto intercorrente tra CDR

²¹ Si veda pagina 9 del documento intitolato “Modifiche Introdotte nel Progetto della Centrale”, tabella 2.3a “Linee Guida per l’Individuazione e l’Utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili per gli Impianti di Incenerimento dei Rifiuti” in “Note e Commenti”.

²² A pagina 11 del documento intitolato “Aggiornamenti e Precisazioni allo Studio di Impatto Ambientale”, paragrafo 2.6 “Gestione delle ceneri” è scritto, infatti, che “la parte di cenere estratta dalla camera di combustione è miscelata alla sabbia (...) le ceneri leggere, immediatamente umidificate all’uscita del silo di stoccaggio e prima del carico (...)”.

²³ Si veda pagina 16 delle precedenti Osservazioni.



sottratto alla discarica - se non fosse stato bruciato - e materiale destinato alla discarica a seguito dell'incenerimento di CDR.

L'utilizzo di questo impianto di incenerimento (come tutti gli inceneritori, del resto) appare, inoltre, profondamente illogico nella sua sostanza e, in un'ottica meramente economicistica e ragionieristica si fatica a comprendere come sia possibile mantenere un elevato livello di redditività attraverso la gestione di siffatte tipologie di impianti. Se il proponente avesse allegato – come la legge prevede²⁴ – anche un prospetto economico di analisi costi-benefici, certamente si sarebbero raggiunti elevati livelli di informazione su di un aspetto non certo trascurabile come quello economico-reddituale. Probabilmente, la convenienza di tali impianti deriva dai contributi pubblici legati allo smaltimento di CDR che, in tal modo, sarebbe una “materia prima” più appetibile rispetto alle biomasse da acquistare a prezzi di mercato. Si afferma tutto questo perché si è provveduto semplicemente ad analizzare il meccanismo di funzionamento dell'inceneritore e si deduce che per portare ad incenerimento la quantità di CDR nominalmente prevista (90.000 t/a) occorre utilizzare altri “fattori produttivi” la cui quantificazione non è dato di sapere dalla lettura della documentazione se non solo per alcuni di essi.

Così, ad esempio, si apprende che in media il fabbisogno annuo stimato di risorse idriche durante le fasi di esercizio sarà di 35.000 metri cubi²⁵. Un metro cubo d'acqua ogni tre tonnellate avviate ad

²⁴ Si veda in proposito la precedente Osservazione n. 2

²⁵ Tale dato lo si apprende dalla lettura di pagina 26 del documento intitolato “Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico” nel quale si dichiara che talune osservazioni presentate erravano nell'indicare un quantitativo quasi triplo (90.000 m³) rispetto a quanto riportato. Tale informazione la si ricava, come già facemmo osservare nelle precedenti Osservazioni, dalla tabella 4.3.7a “Parametri Significativi dell'Impianto in Progetto” contenuta nello Studio d'Impatto Ambientale a pagina



incenerimento. A questo occorre aggiungere il già citato consumo stimato di gasolio pari a 500 m³ e l'ammoniaca in soluzione con acqua nella misura del 25% di peso di quest'ultima²⁶. Tra le altre materie prime bisogna anche annoverare il bicarbonato di sodio, il carbone attivo ed il carbonato di calcio/dolomite.²⁷

Tutto questo ciclo di produzione per ottenere energia elettrica²⁸ nella misura netta di 10 MWe, il 20% del rendimento della potenza termica prodotta²⁹. Se si considera che nel 2005 la richiesta di energia elettrica in Puglia si é attestata nell'ordine di quasi 19.000 GWh³⁰ si comprende agevolmente come il contributo che potrà fornire l'impianto di Modugno in termini di produzione di energia elettrica sarà del tutto irrilevante.

Osservazioni n. 13: proprietà dei suoli e possesso delle autorizzazioni.
In merito a questo aspetto si precisa che:

80. Pertanto nessun errore, riteniamo, sia stato effettuato nell'indicare tale quantitativo di consumo superiore rispetto ai 35.000 m³.

²⁶ La documentazione fornita non appare molto chiara in merito alle quantità di acqua impiegate nella soluzione ammoniacale. Pertanto non si hanno informazioni in merito ai quantitativi di ammoniaca utilizzati per l'abbattimento degli NOx.

²⁷ Si veda pagina 13 del documento intitolato "Modifiche Introdotte nel Progetto della Centrale", tabella 2.3a "Linee Guida per l'Individuazione e l'Utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili per gli Impianti di Incenerimento dei Rifiuti" in "Note e Commenti".

²⁸ Non riteniamo affatto che il core business derivante dalla gestione dell'impianto di Modugno sia ravvisabile nella produzione di energia elettrica. Tuttavia, poiché il soggetto proponente insiste su questo punto, lo assumiamo esclusivamente ai fini di ciò che si intende dimostrare: ossia l'assoluta antieconomicità del progetto presentato pur in assenza di valutazioni specifiche di carattere economico obbligatorie per legge imputabili ad una precisa omissione del proponente.

²⁹ Si veda la Tabella tabella 4.3.7a "Parametri Significativi dell'Impianto in Progetto" contenuta nello Studio d'Impatto Ambientale a pagina 80.

³⁰ Si veda pagina 59 della "Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo 2007-2013 - Rapporto Ambientale" redatto dall'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia - Ufficio Valutazione Ambientale Strategica - Autorità Ambientale Regionale nella versione del 16/04/2007.



1) la società proponente, allo stato attuale, non è titolare di alcun permesso a costruire. I due permessi a costruire rilasciati dal Comune di Modugno in data 2003 e 2007 sono stati nel 2008 annullati in autotutela dal dirigente del Comune di Modugno, Ing. Capriulo;

2) la società proponente non fa menzione - in alcun punto della documentazione presentata - del possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ENAC necessario per le opere che presentano un'altezza superiore ai quella consentita nel raggio di 3 km dall'aeroporto.

3) nel settembre del 2008 la Procura della Repubblica di Bari disponeva il sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321c. 3 bis cpp dell'area interessata perché - tra le altre violazioni - la società proponente non ne aveva la titolarità completa. Su questo aspetto la società proponente controbatte adducendo l'assoluta infondatezza di tale rilievo poiché, si legge a pagina 11 del documento intitolato "Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico", la norma non prevede affatto la coincidenza in capo al medesimo soggetto dello status di proprietario dell'intera area e di titolare del permesso a costruire. Si rimanda, per inciso, alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, dell'8 giugno 2007, (c.c. 16/01/2007) n. 3027 in cui si ricorda, invece, che

" (...) la concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla (...)" (confermato, ora, come permesso di costruire, dall'art.11 comma 1, D.P.R. 06 giugno 2001, n°380). Questo disposto, secondo l'esegesi consolidata della norma, richiede per edificare la "disponibilità" dell'area e implica una relazione qualificata a contenuto reale



con il bene (come proprietario, superficiario, affittuario di fondi rustici, usufruttuario), anche se in formazione, non essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizzi a disporre con un intervento costruttivo (Cons. di Stato, V, 04 febbraio 2004, n°368). In questo senso la giurisprudenza ammette la richiesta da parte di altro titolare del diritto, reale o anche obbligatorio, ma ciò quando, per effetto di essi, l'interessato abbia obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui è chiesta la concessione edilizia: in altre parole, quando il richiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario (Cons. St., V, 15 marzo 2001, n°1507) (...) la verifica del possesso del titolo a costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce all'Amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto (V, 12/05/2003, n°2506; IV, 22/06/2000, n°3525).

Appare evidente, quindi, che la società proponente non possiede alcun titolo per accampare qualsivoglia diritto sull'area in questione per l'assenza dei permessi a costruire che impedisce all'Amministrazione di continuare nell'esame del progetto; in più si fa notare che il richiedente non ha ricevuto alcun espresso consenso dal proprietario di una porzione dell'area in quanto é ancora pendente un contenzioso amministrativo.



CONCLUSIONI.

Da quanto sopra evidenziato - ed alla luce di quanto già scrivemmo nelle precedenti Osservazioni consegnate il 14/08/2009 presso questo rispettabile Assessorato – appare evidente che l'intero iter amministrativo appare inficiato gravemente da precise violazioni procedurali, formali e sostanziali tali da rendere nullo e non sanabile il procedimento in corso.

Inoltre, nel merito del progetto, si osserva che esso risulta – nella migliore delle ipotesi - del tutto irrilevante rispetto alla produzione di energia elettrica ed allo smaltimento dei rifiuti. Nella peggiore delle ipotesi costituirebbe un insediamento produttivo da cui deriverebbe certamente un aggravio del carico ambientale riferibile al traffico merci, nonché un'irrazionale ed ingiustificato consumo di risorse (in primis idriche) per scopi industriali senza alcuna ricaduta in termini positivi per il territorio.

Tutto ciò premesso e per quanto evidenziato nelle pagine precedenti il sottoscritto Gianvito Armenise, residente in Modugno alla via G. Verga n. 42 in proprio e quale Responsabile del Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione" con sede in Modugno alla via D. Scura, 19

CHIEDE

a codesto rispettabile Ufficio V. I. A. presso la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia di considerare attentamente le presenti osservazioni in merito alle controdeduzioni ed all'intera documentazione allegata presentata da Eco Energia alle osservazioni del pubblico ex art. 12, comma 1, legge regionale n. 11/2001 al progetto ed allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) della centrale di produzione di energia elettrica da CDR e biomasse della società Eco Energia da realizzarsi in viale dei Fiordalisi nella Zona Industriale A.S.I. di Bari e, laddove, le stesse presentino carattere di accoglibilità, di annullare l'iter già avviato e negare parere favorevole



sulla compatibilità ambientale all'impianto in questione anche alla luce delle osservazioni di merito effettuate.

Modugno, 25.09.2009

Dr. Gianvito Armenise

